

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4043

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARRAS, BARDELLI, COLAJANNI, RAUCCI, GIANNINI, BONIFAZI, VALORI, BO, ESPOSTO, GESSI NIVES, LIZZERO, MICELI, OGNIBENE, REICHLIN, SCUTARI, NAPOLITANO LUIGI, TEMPIA VALENTA, CEBRELLI, CARUSO, SCOTONI, LAVAGNOLI, SABADINI, TANI, BENEDETTI, CAPONI, COCCIA, CESARONI, LA BELLA, CICERONE, di MARINO, FOSCARINI, MONASTERIO, CATALDO, TRIPODI GIROLAMO, PELLEGRINO, PIRASTU

Presentata il 25 febbraio 1972

Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante nuove norme in materia di affitto dei fondi rustici e la prospettiva della trasformazione dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione in contratti di affitto, hanno riproposto alla attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica democratica il problema dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto, come problema sociale e non economico-produttivo, che deve essere affrontato e risolto urgentemente, respingendo la strumentalizzazione che di esso ne ha fatto e ne fa la grande proprietà terriera assenteista a difesa dei suoi privilegi.

Su questo piano, del resto, già il Parlamento si è mosso con la recente approvazione di norme concernenti la esenzione dalle imposte e dalle sovrainposte fondiarie,

anche se tali norme dovranno essere modificate al fine di rendere permanente il beneficio nel quadro della applicazione della riforma tributaria.

Oltre a ciò, il Senato ha approvato fin dall'agosto 1971 un disegno di legge che consente ai piccoli proprietari concedenti di vendere la terra, a condizioni di favore, agli enti di sviluppo, il quale è però da allora bloccato alla Camera per la opposizione e l'ostruzionismo di forze moderate e conservatrici, interne ed esterne alla coalizione di governo.

Con la presente proposta di legge ci proponiamo di perfezionare e migliorare i provvedimenti ricordati, che consideriamo però ancora insufficienti ad assicurare la salvaguardia dei legittimi interessi di tanti piccoli proprietari di terreni concessi in affitto. Perciò formuliamo la proposta della conces-

sione di un contributo sociale integrativo per quelli che non vogliono o non possono vendere la terra ad enti pubblici.

La definizione dell'area dei beneficiari della legge è con precisione individuata in quelle categorie di concedenti che dispongono di un reddito annuo non superiore a lire 2.200.000 e la superficie dei terreni in loro proprietà non superi le 8.000 lire di reddito domenicale.

La posizione di quanti vorrebbero modificare la legge sui fitti agrari aumentando i canoni di affitto non da una risposta al problema dei piccoli proprietari concedenti. Tale posizione, oltre ad essere in contrasto con le esigenze di uno sviluppo moderno della nostra agricoltura e danneggiare centinaia di migliaia di piccoli affittuari, finirebbe per ritorcersi contro gli stessi piccoli proprietari concedenti, i quali potrebbero trovarsi, a breve termine, nella condizione, già esistente in vaste zone agricole, di possedere un capitale fondiario morto in conseguenza dell'abbandono dei fondi da parte degli affittuari.

È per i proponenti fuori discussione che una nuova politica agraria riformatrice deve tendere alla liquidazione di tutte le forme di rendita parassitaria che inceppano uno sviluppo moderno della nostra agricoltura, e, più in generale, il progresso economico e sociale del Paese. Ma ciò deve accompagnarsi alla adozione di misure di carattere sociale a difesa degli interessi dei piccoli proprietari concedenti. È un fatto di giustizia e, al tempo stesso, una esigenza politica rivolta a far fallire la manovra della grande proprietà terriera parassitaria di utilizzare i piccoli proprietari come massa d'urto contro la politica delle riforme e contro la democrazia.

La presente proposta di legge si articola sui tre seguenti cardini fondamentali:

a) rendere permanente il beneficio della esenzione fiscale, nel senso di stabilire che

i redditi derivanti dai terreni concessi in affitto non sono computati ai fini della determinazione del reddito imponibile per la imposta sul reddito delle persone fisiche e per la imposta locale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825;

b) consentire ai piccoli proprietari concedenti di vendere la terra agli enti di sviluppo, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina o ad altri enti fondiari delegati dalle regioni, potendo scegliere tra diverse forme di pagamento: pagamento versato in una unica soluzione, con buoni del tesoro ad elevato tasso di interesse e garantiti contro la svalutazione, con la istituzione di una rendita vitalizia;

c) concessione a favore dei piccoli proprietari che non vogliono o non possono vendere la terra di un contributo a carico dello Stato, rapportato alla minore entrata loro derivante dalla applicazione della legge sui fitti agrari. Si tratta di una misura temporanea, valida per dieci anni: periodo entro il quale si ritiene possa completarsi il processo di acquisizione delle terre offerte in vendita.

I provvedimenti sociali proposti tendono al duplice fine di difendere gli interessi dei piccoli proprietari di terreni concessi in affitto il cui reddito complessivo è insufficiente rispetto al fabbisogno familiare e a favorire un processo di ristrutturazione volto ad integrare e ampliare la proprietà contadina, singola o liberamente associata, nel quadro dei piani zonal di sviluppo agricolo.

La necessità e l'urgenza della approvazione dei provvedimenti oggetto della presente proposta di legge non sfuggiranno certo ai colleghi che condividono l'esigenza di un profondo rinnovamento della nostra agricoltura e che sono preoccupati di garantire il più ampio sostegno popolare alla politica delle riforme e alla difesa della democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5-*bis* della legge 4 agosto 1971, n. 592, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge i redditi derivanti dai terreni concessi in affitto non sono computati ai fini della determinazione dell'imponibile per la imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, purché il reddito dei proprietari dei terreni medesimi, accertato nell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, non sia superiore a lire 2.200.000 e il reddito dominicale complessivo non sia superiore a lire 8.000.

Qualora il proprietario non disponga di altri redditi oltre a quello derivante dall'affitto del terreno, ovvero sia titolare di pensione non superiore ai minimi di legge, la quota di reddito dominicale è elevata a lire 20.000.

I piccoli proprietari concedenti che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che non abbiano presentato la domanda di esenzione della imposta e sovrainposta sui terreni entro i termini di cui all'articolo 5-*bis* della legge 4 agosto 1971, n. 592, possono chiedere e ottenere la restituzione della somma versata.

Ai fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i proprietari devono presentare documentata istanza agli uffici delle imposte dirette e ai comuni entro il mese di giugno di ciascun anno. La istanza deve essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario dalla quale risulti la piena applicazione del titolo I della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o, in mancanza, da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà accertare l'avvenuta applicazione della legge medesima ».

ART. 2.

A favore dei piccoli proprietari di terreni concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, dei piccoli proprietari coltivatori diretti che cessano l'attività per raggiunti limiti di età o per inabilità lavorativa e che concedono il fondo in

affitto e dei piccoli proprietari concedenti a qualsiasi titolo che trasformano i contratti in contratti di affitto, è concesso, per la durata dell'affittanza, un contributo, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

La norma precedente ha validità fino al compimento del decimo anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'entità del contributo di cui al precedente comma sarà determinata dalle regioni in modo da garantire ai proprietari concedenti beneficiari un reddito non superiore al 90 per cento rispetto a quello che ricavano dall'affitto dei terreni sulla base delle tabelle dell'equo canone di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, qualora gli stessi non dispongano di altri redditi oltre a quello derivante dall'affitto, ovvero siano titolari di pensioni non superiori ai minimi di legge, e non superiore all'80 per cento negli altri casi. In ogni caso la somma del canone percepito e del contributo non può superare il 4 per cento dei valori fondiari accertati al 31 dicembre 1970.

Le domande intese ad ottenere il contributo di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere presentate alle regioni, corredate dalle indicazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti e da una dichiarazione dell'affittuario che attesti la piena applicazione del titolo I della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o, in mancanza, da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà accertare l'avvenuta applicazione della legge medesima.

Lo Stato rimborserà alle regioni entro il primo trimestre di ciascun anno ed entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo la somma relativa alla spesa dalle stesse sopportata per la concessione del contributo.

ART. 3.

Al fine di tutelare gli interessi dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto e di integrare e ampliare la proprietà contadina, singola o associata, gli enti di sviluppo, la Cassa per la formazione della proprietà contadina o altri enti fondiari delegati dalle regioni, sono autorizzati ad acquistare, su domanda dei proprietari, terreni concessi in affitto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e i terreni medesimi non siano stati acquistati dall'offerente in

data successiva al 1° gennaio 1971, né provengano da alienazione o divisione effettuata dopo tale data.

È accordata la priorità nell'acquisto al proprietario che sia emigrato, pensionato, vedova, orfano in età minore, lavoratore dipendente, lavoratore autonomo (artigiano, coltivatore diretto, piccolo esercente), nonché ad altri soggetti privi di reddito derivante da attività professionali.

Gli acquisti di cui ai commi che precedono hanno la precedenza sugli altri acquisti di terreni ai quali gli enti di sviluppo e la cassa per la formazione della proprietà contadina sono autorizzati.

Il prezzo dei terreni offerti in vendita sarà determinato moltiplicando il reddito dominicale per un coefficiente fissato dalle regioni in relazione alle diverse zone agrarie omogenee al tipo di cultura.

Il prezzo dei terreni stabilito ai sensi del comma precedente sarà integrato da un premio commisurato al 100 per cento del prezzo medesimo, ridotto del 10 per cento per ogni lire 100.000 di reddito accertato all'offerente nell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la vendita.

Gli enti di sviluppo e gli altri enti fondiari delegati dalle regioni sono autorizzati a compiere, in ordine ai fondi acquistati ai sensi della presente legge o comunque ad essi pervenuti, tutte le operazioni connesse con l'esercizio del diritto di proprietà.

Restano fermi per gli affittuari i diritti derivanti dal rapporto di affitto e dalle leggi vigenti.

ART. 4.

A scelta dell'offerente, il pagamento dei terreni acquistati ai sensi del precedente articolo sarà effettuato con le seguenti modalità:

a) pagamento versato in una unica soluzione, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo comma del successivo articolo 7;

b) con buoni del tesoro di durata decennale al tasso del 7,5 per cento, al prezzo di lire 80 per ogni 100 lire di capitale nominale, i cui rimborsi avranno luogo alla pari se richiesti dopo due anni e godranno di un premio di rimborso progressivamente crescente dall'1 per cento all'8 per cento;

c) con la istituzione, in luogo del pagamento con le modalità di cui ai precedenti punti a) e b), di una rendita vitalizia ai sensi del successivo articolo 5.

ART. 5.

L'ammontare annuo della rendita vitalizia di cui al punto *c)* del precedente articolo 4 sarà commisurato al 12 per cento del prezzo di vendita dei terreni qualora il venditore non disponga di altri redditi oltre alla predetta rendita vitalizia, ovvero sia titolare di pensione non superiore ai minimi di legge, e al 10 per cento negli altri casi.

In caso di morte del titolare, la rendita vitalizia sarà reversibile secondo le norme vigenti per le pensioni di vecchiaia.

La rendita di cui ai precedenti commi sarà annualmente rivalutata in base all'andamento del costo della vita. Di essa potranno beneficiare i piccoli proprietari concedenti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

ART. 6.

I terreni acquistati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, salvi i diritti dei concessionari su di essi insediati, debbono essere utilizzati, nell'ambito dei piani zonali di sviluppo agricolo e sulla base delle direttive delle regioni, per la formazione o l'ampliamento di aziende dirette coltivatrici, singole o associate, da assegnare in proprietà o in affitto, secondo la loro preferenza, a coltivatori diretti e a lavoratori agricoli dipendenti che ne facciano richiesta.

Le entrate derivanti dalla alienazione e dalla concessione in affitto dei terreni di cui al comma precedente, andranno a formare un apposito fondo da istituire presso il Ministero del tesoro, che sarà utilizzato per la realizzazione dei fini di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 7.

Al pagamento dei terreni acquistati con le modalità di cui al punto *a)* del precedente articolo 4 si provvede con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1972 in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, che conseguentemente sono utilizzate al fine predetto, salva la facoltà delle regioni di disporre con propri provvedimenti ulteriori finanziamenti.

Al finanziamento di cui all'articolo 2 e al punto *c)* dell'articolo 4 della presente legge, si provvederà con stanziamenti che il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere.

sulla base delle necessità accertate, in apposito capitolo del bilancio dello Stato per ogni esercizio finanziario a partire da quello successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere annualmente buoni del tesoro di cui al punto *b*) dell'articolo 4 della presente legge per l'importo corrispondente alle domande pervenute.

ART. 8.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro emanerà, d'intesa con le regioni, il regolamento per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 2, al punto *c*) dell'articolo 4 e all'ultimo comma dell'articolo 6 della presente legge.